



# **Comune di Monte Argentario**

( *Provincia di Grosseto* )

*Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

4° settore

## **ORDINANZA N° 7012**

### **IL SINDACO**

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 6865 del 20 ottobre 2009 con la quale sono stati determinati gli orari di apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa fino 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 28 del 07 febbraio 2005 . “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e di distribuzione di carburanti”;

**VISTO** il DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e di distribuzione di carburanti)”;

**VISTO** il punto 3, lettera c) della suddetta ordinanza con il quale viene disposta l'apertura per un massimo di sei ore continuative nei giorni di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio;

**PRESO ATTO** che nel periodo pasquale, dal 31 marzo al 4 aprile, si svolgerà nelle acque dell'Argentario, la XXIII<sup>a</sup> edizione di “Pasquavela” organizzata dallo Yachting Club Santo Stefano, e che il carattere straordinario rivestito da tale manifestazione e delle successive che si svolgeranno durante il ponte del 25 aprile e del 01 maggio, rende necessario una modifica della suddetta ordinanza per dare modo agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di prolungare l'orario di apertura delle attività in detti giorni;

**VISTO** l'art. 54, comma 6, del Dlgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali;

**RITENUTO** che le suddette manifestazioni, di per sé costituiscano una circostanza “eccezionale”, comunque non soggetta alla regolamentazione diretta e al controllo dell'Amministrazione Comunale di Monte Argentario, da consentire l'esercizio del potere “straordinario” sindacale di ordinanza, così come prefigurato nel sopra citato comma 6 dell'art. 54 del D Lgs. 267/2000, al fine di consentire, durante i suddetti giorni, il prolungamento dell'orario di apertura delle attività commerciali presenti nel territorio comunale di Monte Argentario per le seguenti ragioni:

- garantire alla totalità degli utenti/consumatori residenti nel Comune di Monte Argentario e ai numerosi turisti di poter usufruire nei giorni 04, 25 aprile e 01 maggio 2010 dei servizi forniti dagli esercizi commerciali localizzati nel territorio comunale;
- più in generale il rispetto di principi quali la concorrenza, la tutela dei consumatori, il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione e alla protezione attiva dei piccoli esercizi, così come ribadito dall'art. 3 della legge 04 agosto 2006, n. 248, e dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein);

**CONSTATATO**, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti che legittimano l'esercizio del potere sindacale di cui all'art. 54 comma 6 del Dlgs. 267/2000 e secondo l'elaborazione giurisprudenziale

(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 13 ottobre 2003 n. 6169, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 16 aprile 2003 n. 1990, TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 21 giugno 2005 n. 8328, TAR PUGLIA - LECCE, SEZ I - sentenza 25 marzo 2009 n. 1628);  
**CONSIDERATO** altresì le disposizioni di cui alla legge 04 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l'art. 3 della stessa;

### **ORDINA**

Per le motivazioni sopra esposte e a modifica della precedente ordinanza sindacale n. 6865 del 20.10.2009 (lettera c) del punto n. 3):

**NEI GIORNI: 04 APRILE, 25 APRILE E 01 MAGGIO 2010 L'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO SARA' DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 22.00 FINO A UN MASSIMO DI TREDICI ORE.**

**IL SUDETTO ORARIO POTRA' ESSERE POSTICIPATO FINO ALLE ORE 24.00 E ANTICIPATO FINO AD UN MASSIMO DI DUE ORE.**

Durante la vigenza della presente Ordinanza, tutte le norme e disposizioni, contenute nei regolamenti e in altre ordinanze comunali, in contrasto con il contenuto precettivo di essa, non troveranno applicazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 18-03-2010

f.to IL SINDACO  
Ing. Arturo CERULLI